

Servizio Politiche Territoriali

**UIL SERVIZIO POLITICHE TERRITORIALI
NOTA SULLA FINANZIARIA 2007
IN RELAZIONE ALLA FINANZA REGIONALE E LOCALE**

FISCALITA' REGIONALE E LOCALE

COMUNI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

Introdotta nel 1999 in base a quanto disposto dal Dlgs 446/97 e dalla Legge 133/99. I Comuni hanno la facoltà di deliberare l'addizionale comunale IRPEF nella misura massima dello 0,5%, da raggiungere in 3 anni, con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. La Legge Finanziaria del 2003 ha disposto il blocco delle aliquote per gli anni 2003-2004, delle addizionali deliberate dopo il 29 Settembre 2002. La Legge Finanziaria 2005, riconferma tale blocco per gli anni 2005-2006, escludendo solo quei Comuni che non hanno mai fatto ricorso alla maggiorazione dell'IRPEF, nella misura massima dello 0,1%. La base imponibile è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni per i carichi familiari. L'imposta è dovuta al Comune dove il contribuente ha il suo domicilio fiscale. **La Legge Finanziaria 2007 sblocca le aliquote e le modalità di applicazione, aumenta l'aliquota massima dallo 0,5% allo 0,8%, viene tolto il vincolo dell'aumento massimo annuo dello 0,2%. Ciò significa che ogni Comune potrà dal prossimo anno deliberare qualsiasi aliquota fino al raggiungimento di quella massima (0,8%). Viene rivista la base imponibile nel senso che ogni Comune può stabilire una soglia di esenzione dall'imposta in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. La finanziaria introduce anche che a partire dall'anno di imposta 2007 il versamento dell'Addizionale Comunale IRPEF è effettuato direttamente ai Comuni, anziché come avviene oggi, dove la procedura prevede gli acconti sull'ultimo gettito fiscale disponibile.**

Come UIL, siamo contrari ad aumenti della pressione fiscale a livello locale. In ogni caso in presenza di Comuni che hanno introdotto o che intendono introdurre l'Addizionale, abbiamo avanzato una proposta che eviti di premiare coloro che dichiarano un reddito basso e che evadono le tasse. La soluzione potrebbe essere quella di indirizzare le esenzioni ai redditi da lavoro dipendente e da pensione attraverso l'introduzione della NO TAX AREA.

TASSE DI SCOPO

Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche

I Comuni possono introdurre un'**imposta di scopo** i cui proventi dovranno essere esclusivamente destinati a finanziare la realizzazione di opere pubbliche. La nuova imposta è determinata applicando alla base imponibile, (per le abitazioni rendita catastale rivalutata del 105%), un'aliquota ulteriore fino ad un massimo dello 0,5 per mille. L'imposta potrà essere applicata per un massimo di 5 anni e potrà coprire al massimo fino al 30% dei costi dell'opera pubblica individuata.

Sono finanziabili le opere per il trasporto pubblico locale; strade, con l'esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria di quelle esistenti; opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; opere di realizzazione di parcheggi pubblici; realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica. Il regolamento che istituisce l'imposta dovrà contenere: l'opera pubblica da realizzare, l'ammontare della spesa da finanziare, l'aliquota da applicare, l'applicazione di esenzioni o detrazioni in favore di cittadini in situazioni sociali o reddituali particolari, con una attenzione a coloro che già godono di esenzioni e riduzioni e ai soggetti con reddito inferiore ai 20.000 euro. Se i lavori non inizieranno entro i 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati nei due anni successivi.

La UIL non è contraria, per principio, alle tasse di scopo, ma in questo caso la nostra posizione è di evitare di tassare ulteriormente l'ICI sulla 1° casa.

COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI AL GETTITO IRPEF

In attesa del riassetto organico del Federalismo Fiscale, è prevista una maggiorazione della compartecipazione dei Comuni dello 0,69% al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con efficacia dal 1 Gennaio 2007. Pertanto per l'anno 2007 i trasferimenti ordinari ai Comuni sono ridotti in misura proporzionale al gettito IRPEF di cui sopra. Per il 2009, la compartecipazione è determinata nella misura pari allo 0,75%. A decorrere dal 2008, la dinamica dell'IRPEF, è ripartita fra i singoli Comuni secondo criteri stabiliti dal Governo d'intesa con le Autonomie Locali. I criteri dovranno tenere conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

Come UIL crediamo che ormai sia ineludibile l'applicazione del Federalismo Fiscale e, con esso, l'intera Riforma del Titolo V° della Costituzione, stabilendo chiaramente "chi fa che e che cosa". Un Federalismo Fiscale imperniato ai principi Costituzionali dell'uguaglianza, solidarietà e progressività dell'imposizione fiscale.

CATASTO:

A decorrere dal 1 Novembre 2007, i Comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le Comunità Montane, le funzioni catastali attribuite dal Dlgs 112/1998 (Bassanini). Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si esclude la possibilità di esercitare tali funzioni affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private. E' consentito soltanto di stipulare convenzioni con l'Agenzia del Territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali. Le convenzioni sono gratuite, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Attraverso uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso criteri definiti, previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali, tenuto conto del protocollo di intesa tra l'Agenzia del Territorio e dall'ANCI, saranno definiti i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento, ivi compresi i livelli di qualità che i Comuni dovranno assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi.

La UIL non è contraria al trasferimento di parte delle funzioni catastali ai Comuni, così come non è contraria alla rivalutazione delle rendite catastali (classamento), ma ciò non si dovrà tradurre in un indiscriminato aumento della pressione fiscale dell'ICI sulla prima casa.

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

Vengono disciplinate varie disposizioni in materia di imposte e tributi Provinciali e Comunali. In particolare vengono disciplinate le modalità di riscossione dei tributi e imposte non versate negli anni scorsi. Gli Enti Locali possono disciplinare le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali. Inoltre si stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote di propria competenza entro la data fissata da norme Statali per la deliberazione dei Bilanci di previsione. Le suddette deliberazioni, anche se approvate successivamente al 1 Gennaio, purchè prima dell'approvazione del Bilancio, hanno effetto nell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro questi termini hanno effetto l'anno successivo. Resta confermata la proroga al **31 Marzo** del prossimo anno per

l'approvazione dei Bilanci di Previsione. Altresì vengono introdotte alcune regole per i tributi locali quali la reintroduzione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI in assenza di procedure telematiche, misure di contrasto delle affissioni abusive, possibilità per Province e Comuni di affidare a propri dipendenti, anche disgiuntamente, le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali. Vengono introdotte misure per la valorizzazione e razionalizzazione, a livello locale, dell'impiego dei beni immobili dello Stato, vengono ridefiniti i canoni per le concessioni demaniali.

PROVINCE

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

Le Province invece potranno aumentare l'imposta di trascrizione (IPT) dal 20% al 30%.

REGIONI

PATTO PER LA SALUTE

Il finanziamento del servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, 99.082 milioni di euro per il 2008, 102.285 milioni di euro per il 2009. Gli importi sono comprensivi di 50 milioni di euro per il funzionamento dell'ospedale "Bambin Gesù".

E' istituito per il triennio 2007-2009 un fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per il 2007, 850 milioni di euro per il 2008, 700 milioni di euro per il 2009. La ripartizione tra le Regioni è riassunta nella successiva tabella secondo l'accordo trovato in sede di Conferenza delle Regioni.

	2007	fabbisogno netto finale
Regioni		
PIEMONTE		7.168.500
VALLE D'AOSTA		195.101
LOMBARDIA		14.995.500
BOLZANO		733.763
TRENTO		779.799
VENETO		7.474.500
FRIULI		1.933.690
LIGURIA		2.862.500
EMILIA ROMAGNA		6.929.000
TOSCANA		6.023.447
UMBRIA		1.444.000
MARCHE		2.508.000
LAZIO		8.463.000
ABRUZZO		2.088.000
MOLISE		522.000
CAMPANIA		8.895.200
PUGLIA		6.370.000
BASILICATA		966.500
CALABRIA		3.208.000
SICILIA		7.751.500
SARDEGNA		2.588.000
TOTALE FABBISOGNO		93.900.000
Somme vincolate (es. obiettivi specifici di piano)		2.100.000
TOTALE FSN'07		96.000.000

ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF E PATTO PER LA SALUTE

E' una addizionale che si applica in aggiunta allo 0,9% di compartecipazione al gettito IRPEF. Istituita e disciplinata dal Dlgs 446/97 e successive modificazioni, è' dovuta alla Regione dove ha il domicilio fiscale il contribuente. La base imponibile è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni per i carichi famigliari. L'imposta è dovuta alla Regione dove il contribuente ha il suo domicilio fiscale E' facoltà delle Regioni deliberare o meno l'Addizionale nel limite massimo dello 0,5% dell'imponibile fiscale. Dopo il blocco parziale delle aliquote degli anni scorsi, a partire dal 2002, la Finanziaria 2006 ha previsto la maggiorazione automatica dello 0,5% per le regioni che hanno sfiorato il deficit sanitario.

La Legge della Finanziaria 2007 prevede lo sblocco delle aliquote per tutte le Regioni.

Resta confermato che le Regioni che sfiorano la spesa sanitaria, possono accedere ad un Fondo transitorio, appositamente istituito, che prevede uno stanziamento di 2550 milioni di euro per il triennio 2007-2009, ma questo accesso presuppone un piano di rientro che deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello nazionale e dal vigente DPCM di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del deficit entro il 2010. In ogni caso tale accesso è subordinato allo scatto in modo automatico o che sia stato attivato, l'innalzamento delle aliquote massime dell'Addizionale Regionale IRPEF e dell'IRAP in linea con quanto è avvenuto nel corso dell'anno 2006 per alcune Regioni. Qualora durante le verifiche annuali si prefigurino per una Regione il mancato rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario, la Regione stessa può proporre misure equivalenti, che devono essere approvate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In questo caso, con riferimento all'anno di imposta successivo, le Addizionali Regionali IRPEF e IRAP si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla Legge, fino a copertura dei mancati obiettivi.

La UIL ritiene che sulla spesa pubblica regionale ci siano ancora ampi margini di risparmio e di razionalizzazione che possono non incidere direttamente sulla qualità dei servizi erogati. Occorre una terapia d'urto per razionalizzare la spesa sanitaria e, soprattutto, quella farmaceutica. Così come occorre prevedere strategie finanziarie regionali per il contenimento delle spese correnti a partire dalle consulenze. In ogni caso gli aumenti dell'addizionale regionale Irpef devono avvenire con il criterio della progressività prevedendo una no tax area per il reddito derivante da lavoro dipendente e pensione, così come gli aumenti dell'IRAP devono avvenire in modo selettivo per non compromettere lo sviluppo economico dei territori.

PATTO DI STABILITA'

La Finanziaria prevede per Regioni e Autonomie Locali, per il rispetto del Patto di Stabilità, che si passi dalla politica del tetto alla politica del saldo. Concorrono al patto di stabilità interno le Regioni le Province e i Comuni sopra i 5.000 abitanti.

REGIONI

Vengono disciplinati i criteri del Patto di Stabilità. In particolare viene avviata una sperimentazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, indicata dalla Conferenza Stato-Regioni finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il Patto di stabilità Interno, il saldo finanziario. In attesa dei risultati della sperimentazione, per il 2007 il saldo, per le Regioni a Statuto ordinario non può essere superiore al complesso delle spese finali del 2005 diminuito dell'1,8% e per gli anni 2008-2009 non può essere superiore al complesso delle spese finali dell'anno precedente, aumentato rispettivamente del 2,5% e del 2,4%.

Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale al netto della spesa per la Sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore (Patto per la salute) e le spese per la concessione dei crediti.

Per le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il livello complessivo delle spese correnti ed in conto capitale, nonché i relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009. A tal fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Presidente di ciascun Ente trasmette la proposta di accordo al Ministero dell'Economia e Finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni delle Regioni a statuto ordinario.

Per gli Enti Locali dei rispettivi territori, provvedono alle finalità del rispetto del patto di stabilità, le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi Statuti di Autonomia.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui ed al ricorso ad altre forme di indebitamento, fino all'ammontare complessivo della relativa rata, per capitale ed interessi, non superiore al 15% delle entrate proprie correnti di tali strutture.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità relativo al 2007-2009, il Governo diffida le Regioni e le Province autonome inadempienti ad adottare, entro il 31 maggio dell'anno successivo l'infrazione, i necessari provvedimenti.

Se l'Ente interessato non provvede, si applica automaticamente:

- l'imposta regionale sulla benzina per l'autotrazione viene applicata nella misura massima dello 0,0258 euro con efficacia dal 15 luglio dell'anno in corso. Qualora l'imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima si applica un ulteriore aumento di 0,0129 euro.
- la tassa automobilistica subirà un ulteriore aumento del 5% delle tariffe vigenti.

PROVINCE E COMUNI

Le Province e i Comuni devono rispettare il patto di stabilità sulla base di diversi parametri effettuati sulla media triennale 2003-2005.

Il saldo finanziario è calcolato sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005 derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata dei prestiti.

Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi, di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.

I bilanci di previsione dei comuni e delle province ai quali si applicano le disposizioni del Patto di stabilità interno, devono essere approvati a partire dal 2007 iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, il Governo diffida gli Enti Locali inadempienti ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Se i sindaci o i Presidenti delle Province interessate non provvedono entro il 30 giugno, si applica automaticamente:

- nei Comuni interessati, **con riferimento al periodo di imposta in corso**, l'aumento dello 0,3% dell'aliquota vigente dell'addizionale comunale IRPEF;
- nelle Province interessate, **con riferimento al periodo di imposta in corso**, l'aumento del 5% dell'IPT sulle tariffe vigenti.

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI ENTI LOCALI E PRINCIPI DI COORDINAMENTO PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

In attesa della riforma del Testo Unico degli Enti Locali, vengono introdotte alcune modifiche al Dlgs 267/2000, in particolare per quanto riguarda il contenimento dei "costi della politica".

Nel dettaglio, nelle società a totale partecipazione degli enti locali, il compenso lordo annuale, omnicomprendivo, attribuito al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, non può essere superiore per il Presidente all'80% e per i componenti al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Provincia.

Il numero complessivo di componenti del Consiglio di Amministrazione delle società totalmente partecipate, anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a 3 o a 5 per le società con capitale totalmente versato.

Nelle società miste il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai soci pubblici locali, comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle Regioni, non può essere superiore a 5. Le società dovranno adeguare i propri statuti e gli eventuali patti parasociali.

Le Regioni e le Province Autonome adeguano la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate ed il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione di dette società. Questo obbligo costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, chi, avendo ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita 3 esercizi consecutivi.

Roma Dicembre 2006